

ASSOCIAZIONE

“TUTTIFRUTTI”

ITINERARIO DEI GUSTI E DEI PROFUMI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

STATUTO

INDICE

Art. 1) Denominazione – Sede – Durata	p. 2
Art. 2) Logo	p. 2
Art. 3) Scopi	p. 2
Art. 4) Soci	p. 4
Art. 5) Ammissione	p. 5
Art. 6) Adesione ad altri organismi	p. 6
Art. 7) Obblighi del socio	p. 6
Art. 8) Diritti dei soci	p. 7
Art. 9) Perdita della qualità di socio	p. 7
Art. 10) Espulsione e sanzioni per infrazioni	p. 8
Art. 11) Subentro	p. 8
Art. 12) Organi dell'Associazione	p. 8
Art. 13) Assemblea dei soci	p. 9
Art. 14) Diritti di partecipazione	p. 9
Art. 15) Assemblea ordinaria	p. 10
Art. 16) Assemblea straordinaria	p. 10
Art. 17) Consiglio Direttivo	p. 11
Art. 18) Convocazione del Consiglio Direttivo	p. 11
Art. 19) Compiti del Consiglio Direttivo	p. 12
Art. 20) Presidente e Vice Presidente	p. 13
Art. 21) Collegio sindacale	p. 14
Art. 22) Cariche sociali	p. 14
Art.23) Organismo di controllo	p. 15
Art. 24) Fondo sociale	p. 15
Art. 25) Anno sociale	p. 15
Art. 26) Il Bilancio	p. 16
Art. 27) Libri sociali	p. 16
Art. 28) Scioglimento	p. 16
Art. 29) Regolamenti interni	p. 17
Art. 30) Collegio dei probiviri	p. 17
Art. 31) Rinvio	p. 17

Art. 1) Denominazione – Sede – Durata

Su iniziativa del Comitato Promotore è costituita un'Associazione denominata "*Tutti Frutti*" *Itinerario dei gusti e dei profumi della Provincia della Spezia* con sede presso la Provincia della Spezia, Viale Mazzini 47, 19100 La Spezia.

L'Associazione potrà istituire sedi anche in altri luoghi scelti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea dei soci potrà, con propria deliberazione, disporre l'anticipato scioglimento dell'Associazione.

Art. 2) Logo

L'Associazione detiene un marchio identificativo o logo che presenta la stilizzazione del volto di una statua stele, l'acronimo della Spezia (SP), i colori verde e blu per suggerire il mare, i fiumi e l'entroterra e il nome dell'*Itinerario dei gusti e dei profumi "Tutti Frutti"* della Provincia della Spezia.

I soci in regola con gli adempimenti statutari possono inserire il marchio dell'*Itinerario* sulla propria carta intestata, su materiale pubblicitario e promozionale cartaceo e multimediale, sui cartelli d'ingresso all'azienda o sulle insegne dei ristoranti, degli esercizi commerciali e delle imprese associate, previa comunicazione scritta e firmata dal titolare dell'iscrizione all'Associazione ed autorizzazione del Consiglio Direttivo che ha facoltà di richiedere la visione del materiale su cui verrà stampato il logo-tipo dell'*Itinerario*. In caso di recesso dall'Associazione, il socio non potrà più utilizzare il marchio in qualsiasi modo e forma. Il logo è di proprietà dell'Associazione, che lo tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l'abuso da parte di associati o estranei.

Art. 3) Scopi

L'Associazione *Itinerario dei gusti e dei profumi TuttiFrutti della Provincia della Spezia* non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento, attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:

- a) recuperare e sviluppare le aree rurali a tradizionale vocazione agricola ed agroalimentare;
- b) valorizzare i prodotti agricoli, ittici, agroalimentari, del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali, nonché l'artigianato locale;
- c) promuovere e qualificare l'offerta turistica diversificata ed integrata nei luoghi di produzione e sviluppare il turismo culturale, ambientale e del gusto;

- d) tutelare la qualità dell'offerta dei prodotti agricoli, ittici, agroalimentari del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali nelle zone interessate dagli itinerari;
- e) promuovere attività economiche integrative per le aziende agricole forestali e ittiche al fine di migliorare l'economia locale delle zone interessate dagli itinerari;
- f) diffondere le conoscenze per una corretta educazione alimentare e per lo sviluppo sostenibile;
- g) favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori economici con particolare riferimento alle attività dell'artigianato locale;
- h) favorire la valorizzazione dei borghi e nuclei storici, del paesaggio, dei parchi e delle aree naturali protette, dello spazio rurale delle emergenze archeologiche e monumentali nonché la cultura contadina e l'attrattiva dei territori stessi;
- i) sostenere la realizzazione di iniziative di potenziamento della capacità ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico;
- j) migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio urbanistico e architettonico pubblico e privato ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;
- k) promuovere le attività rurali connesse alla salvaguardia del patrimonio naturalistico dei parchi, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1997 n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e del patrimonio geologico regionale;
- l) promuovere l'immagine complessiva della Liguria.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dei predetti scopi, ed in particolare provvedere a:

- Valorizzare gli ecotipi varietali e la biodiversità in agricoltura;
- Favorire la filiera corta ed il rapporto produttore-consumatore;
- Promuovere una corretta educazione alimentare;
- Sostenere gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani custodi della tradizione;
- valorizzare e promuovere il turismo attraverso le produzioni agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità gastronomiche e le produzioni dell'economia eco-compatibile del territorio spezzino;
- incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di commercializzazione turistica dell'Itinerario dei gusti e dei profumi della Provincia della Spezia individuando i mercati o i target, e dotandosi di eventuali strutture proprie adatte allo scopo;

- valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti nell'*Itinerario dei gusti e dei profumi TuttiFrutti della Provincia della Spezia*
- diffondere l'immagine e la conoscenza dell'*Itinerario* attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- promuovere il turismo gastronomico, l'*itinerario* e tutte le forme di attività ad esso collegate, ivi comprese quelle esercitate dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali;

Art. 4) Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- Aziende vitivinicole e cantine.
- Produttori specializzati in produzioni ittiche, floro-vivaistiche e alimentari tipiche dell'area di riferimento.
- Aziende agricole, cooperative, consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni tipiche e/o tradizionali.
- Enotecche, Botteghe dei prodotti tipici.
- Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande.
- Imprese turistico-ricettive.
- Agriturismi.
- Imprese commerciali attinenti agli scopi dell'Associazione.
- Imprese artigiane.
- Enti locali, Comuni, Enti pubblici e privati, interessati al territorio percorso dall'*Itinerario*, l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Spezia, Enti parco, Comunità Montane, Enoteca Pubblica della Liguria e della Lunigiana, S.T.L., Pro Loco.
- Musei e strutture inerenti alla Cultura e le Tradizioni contadine.
- Istituzioni, associazioni e consorzi che operano in campo culturale, ambientale, sportivo e di tutela
- Agenzie viaggi, Tour Operator, imprese di trasporto.
- Organizzazioni professionali e Associazioni di Categoria.
- Consorzi di Tutela e promozione dei prodotti tipici locali.

- Guide ed animatori. che hanno sede o operano nel territorio dell'Itinerario e possiedono i requisiti stabiliti dalla legge, dal presente Statuto, dai Disciplinari e dagli impegni fatti propri dall'itinerario.
- altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero degli associati è illimitato.

Ai fini e per gli effetti del presente Statuto, i soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci qualificati.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione.

Tutti i soci devono rientrare negli standard previsti dal Disciplinare di qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

I soci qualificati sono coloro ai quali lo specifico "status" è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti.

La maggioranza dei soci dell'Associazione è comunque composta da soci privati.

Art. 5) Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produktive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nei disciplinari per la categoria e l'attività svolta. Il Consiglio Direttivo, verificando volta per volta la sussistenza del requisito della presenza della maggioranza di soci privati, decide in merito all'accoglimento della domanda; tale decisione è insindacabile ed inappellabile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno:

1. essere in possesso dei requisiti previsti per la categoria e l'attività svolta;

2. redigere una domanda su modulo predisposto dichiarando, con la sottoscrizione, di accettare lo Statuto dell'Associazione ed i relativi disciplinari.

La qualifica di socio si acquista con l'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo ed il conseguente assolvimento degli obblighi sociali. L'eventuale diniego alla richiesta di adesione deve sempre essere motivato.

Art. 6) Adesione ad altri organismi

I partecipanti al Consiglio Direttivo potranno far parte di altri organismi purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.

Il socio è obbligato a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi, del prestigio e dell'immagine dell'Associazione.

Art. 7) Obblighi del socio

Dalla partecipazione all'Associazione, deriva a carico degli associati l'obbligo all'osservanza delle disposizioni di legge, al rispetto delle condizioni previste dal presente Statuto e dai Disciplinari dell'*Itinerario* adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

L'associato, quindi, si impegna a:

- osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dalla Assemblea dei Soci
- permettere ai componenti dell'organismo di controllo e/o ai componenti del Consiglio Direttivo di accedere ai terreni e locali dell'associato destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- accettare che i componenti e/o gli incaricati del Consiglio Direttivo compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione;
- comunicare tempestivamente ogni variazione dell'indirizzo e della ragione sociale dell'azienda.
- fornire la descrizione dei prodotti dell'*Itinerario*;

- segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti ai turisti e ai dati aziendali, ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, per le degustazioni e per i menù tipici, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti;
- rispettare le modalità di gestione degli spazi espositivi e di degustazione;
- rispettare le forme di utilizzazione del logo dell'itinerario" e la realizzazione del materiale promozionale relativo all'itinerario" da parte dei singoli aderenti.

Il Consiglio Direttivo si impegna a far rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualità dei prodotti e servizi offerti sulla base dei disciplinari di competenza e di verificare il funzionamento dei centri di informazione, dei centri espositivi e di documentazione con opportuni controlli mirati.

Art. 8) Diritti dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio da diritto a partecipare alle iniziative promozionali dell'Associazione.

Art.9) Perdita della qualità di socio

La qualità di associato viene meno:

- per cessazione dell'attività.
- per recesso volontario, da notificare a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al Consiglio Direttivo entro il 30 agosto di ciascun anno.
- per espulsione.
- per scioglimento dell'Associazione.
- per morosità.

Non vi sono oneri per il socio che si dimette.

Art. 10) Espulsione e sanzioni per infrazioni

Il socio che non adempie agli impegni nei confronti dell'Associazione o che violi le disposizioni del presente Statuto, dei disciplinari o delle delibere degli organi sociali o che comunque provochi un

danno agli interessi dell'Associazione potrà essere espulso dall'Associazione con provvedimento motivato e adottato dal Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile.

Le infrazioni allo Statuto, ai Disciplinari, ad altri eventuali regolamenti interni, nonché alla L.R. n. 13/2007 ed al suo regolamento di attuazione, saranno punite con i seguenti provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo:

- diffida, sospensione dei diritti sociali da sei (6) mesi ad un (1) anno, espulsione.

La diffida, la sospensione e l'espulsione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento di espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell'Associazione od al marchio da quest'ultima utilizzato. Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito all'Associazione sono considerate infrazioni allo Statuto e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato. Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti dell'Associazione, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 11) Subentro

Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale gli aventi diritto devono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato.

Art. 12) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio sindacale
- f) Collegio di Probiviri

Art. 13) Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina pure due scrutatori per eventuali operazioni di voto ed un Segretario dell'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione avverrà almeno 10 giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale invio di invito scritto, in forma di lettera semplice, fax o messaggio di posta elettronica ai soci. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e l'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. Deve essere inviato avviso di convocazione dell'Assemblea anche ai Revisori.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Art. 14) Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con gli obblighi sociali. Ogni associato ha diritto ad un voto. Previa presentazione di mandato scritto firmato dal titolare o dal legale rappresentante, il socio può essere rappresentato in Assemblea. È ammessa la delega per il voto ad altro socio votante. Ogni socio votante potrà essere portatore di non più di tre deleghe. Non può essere conferita delega ai componenti il Consiglio Direttivo o il Collegio sindacale. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere osservate da tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

Art. 15) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e di previsione dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Presidente;
- d) approva il Disciplinare con gli standard minimi di qualità dei prodotti e servizi offerti;

- e) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- e) nomina i membri del Collegio sindacale.
- f) definisce la quota sociale annuale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16) Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei membri ovvero da un quarto dei soci aventi diritto al voto. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine dei giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, di tre quarti dei soci fondatori e ordinari e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

In caso di modifiche statutarie previste in forza di legge o di disposizioni dettate dalla Regione Liguria, l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La conseguente deliberazione viene assunta con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle Assemblee è redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo adoterà ogni più opportuna iniziativa per fornire notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Art. 17) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri, di cui almeno cinque sono eletti tra i soci fondatori e/o qualificati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei Soci e dura in carica 4 anni.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea. I Consiglieri che all'atto della nomina non siano presenti in Assemblea debbono inviare, a pena di decadenza, la loro accettazione al Presidente del Comitato entro dieci giorni dall'avvenuta notizia della nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

È prevista la possibilità di prevedere rimborsi spese in misura forfettaria in forza di specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 18) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni quadrimestre, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio stesso. Non è richiesta forma particolare per la convocazione del Consiglio Direttivo che può essere fatta anche verbalmente. Il Presidente dovrà, comunque, accertare che tutti i membri del Consiglio siano stati informati della riunione, dandone atto nel processo verbale della seduta.

Il verbale della riunione è redatto da un Consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Art. 19) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:

- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci, controllando i requisiti dei nuovi associati;
- approntare il programma dell'attività sociale;
- impostare ed organizzare l'attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali ed ambientali presenti nell'ambito dell'Associazione;
- promuovere gli obiettivi e lo scopo dell'Associazione curando e sviluppando, mediante specifici corsi a partecipazione obbligatoria, la formazione professionale dei soggetti associati;
- nominare il Vice Presidente su indicazione del Presidente;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, corredati da una relazione sull'andamento della gestione;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;
- nominare l'organismo del controllo;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea le modifiche ai Regolamenti;
- gestire i Disciplinari dell'*Itinerario*;
- disporre per la migliore organizzazione interna distribuendo gli incarichi organizzativi ai componenti del Consiglio;
- cooptare altri membri non eletti, in numero non superiore a due, dall'Assemblea nel Consiglio Direttivo ed affidare loro incarichi, nel caso lo ritenesse necessario sotto il profilo organizzativo. I membri cooptati avranno diritto ad esprimere nel Consiglio Direttivo un voto consultivo;
- deliberare sull'esclusione degli associati;

- delibera in merito alle sanzioni da applicare ai soci in conseguenza delle infrazioni commesse;
- propone all'Assemblea dei soci le modifiche dei Disciplinari con gli standard minimi di qualità
- delibera le proposte da sottoporre all'Assemblea e la sua convocazione.

Art. 20) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci e resta in carica 4 anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne cura l'andamento generale e morale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle relative delibere, ha la responsabilità dei pagamenti e firma il bilancio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la sua funzione sarà svolta dal Vice Presidente, eletto anch'esso dalla Assemblea dei Soci o da altro componente del Consiglio individuato con specifica delibera.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali che possono essere richiesti nell'interesse dell'Associazione.

In particolare:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
- d) ha i poteri di ordinaria amministrazione, oltre che di conferire procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;
- e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.
- f) in caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, in tale caso il suo operato dovrà essere ratificato dallo stesso Consiglio nella prima riunione successiva.

Art. 21) Collegio sindacale

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale, composto da tre (3) membri effettivi compreso il Presidente, preferibilmente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e da due (2) membri supplenti di cui uno preferibilmente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali devono essere invitati. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e redigono una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I compiti del Collegio Sindacale sono:

- controllare almeno trimestralmente la regolarità delle scritture contabili dell'Associazione e la loro rispondenza con le relative delibere e la consistenza di cassa, redigendo il conseguente processo verbale, che dovrà essere portato a conoscenza del Presidente;
- a fine esercizio, eseguire il controllo contabile del bilancio e la redazione del verbale relativo da presentare all'Assemblea dei soci.

Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. L'Assemblea può stabilire un'indennità annua da corrispondere ai Revisori.

Art. 22) Cariche sociali

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili, coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Collegio Sindacale; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purché debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfettizzazione verranno stabilite da un opportuno regolamento interno.

Art.23) Organismo di controllo

Il Organismo di controllo è composto da tre membri esperti, nominati dal Consiglio Direttivo.

I compiti attribuiti all'Organismo di controllo sono la verifica e il monitoraggio del mantenimento da parte dei partecipanti all'itinerario dei limiti fissati dai disciplinari di competenza per le varie tipologie di soggetti partecipanti. I parametri oggetto di controllo vengono elencati nei singoli disciplinari che identificano gli standard minimi di qualità suddivisi per tipologia aziendale secondo la normativa regionale. Le attività dell'organismo di controllo vengono stabilite da un regolamento interno dell'Assemblea.

Il riscontro da parte dell'Organismo di Controllo di eventuali mancanze relative al mantenimento degli standard indicati dai disciplinari da parte dei singoli partecipanti all'itinerario sarà segnalato al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci che potrà deliberare in merito alle sanzioni o all'esclusione dei soggetti segnalati.

I componenti dell'Organismo di Controllo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 24) Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito:

- dai contributi erogati dalla Regione e da altri soggetti pubblici e/o privati;
- dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dall'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.
- dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti;
- dai beni comunque acquisiti dall'Associazione;
- dalle quote sociali versate dai Soci (art.37 C.C.)

Art. 25) Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26) Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati, unitamente alla relazione dei revisori del Collegio Sindacale, presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 27) Libri sociali

Oltre ai libri contabili espressamente previsti dalla Legge, l'Associazione tiene il libro degli Associati, il libro dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale. È tenuto anche il libro degli Inventari sul quale, alla fine di ogni anno sociale, viene trascritta in dettaglio, entro il 30 giugno dell'anno successivo, la composizione delle attività e passività dell'Associazione.

Art. 28) Scioglimento

Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29) Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamenti interni da elaborare a cura del Consiglio Direttivo e da approvare dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 30) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, i quali scelgono nel proprio seno un Presidente, e determinano la procedura dei loro lavori in armonia con la legislazione vigente ed il presente Statuto. I componenti del Collegio dei Probiviri devono deliberare inappellabilmente sulle controversie tra Associazione e soci, nelle forme dell'arbitrato rituale. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 31) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie e della Legge n. 13/2007 della Regione Liguria, nonché delle relative disposizioni attuative.